Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 settembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 262 DEL 23 SETTEMBRE 1983:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1983, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(5345)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1983.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Pomino » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Pomino » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Pomino » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 18 agosto 1982;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Pomino » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1983.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1983, con la denominazione di origine controllata « Pomino », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopracitato art. 2 purché esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Pomino ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, coloro che detengono vino « Pomino » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato.

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite dei vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Pomino » che alla data di entrata in vigore dell'*unito disciplinare trovansi* già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1983

PERTINI

MANNINO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1983,
Registro n. 8 *Agricoltura, foglio n.* 263

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « POMINO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Pomino » è riservata ai vini bianco, rosso e Vin Santo che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino « Pomino » bianco deve essere ottenuto dalle uve della varietà di vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:

Pinot bianco e Chardonnay da soli o congiuntamente dal 60 all'80%;

Trebbiano toscano fino ad un massimo del 30%.

Possono concorrere alla produzione del « Pomino » bianco le uve di varietà dei vitigni a frutto bianco « raccomandati » o « autorizzati » per la provincia di Firenze, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti.

Il vino « Pomino » rosso deve essere ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:

Sangiovese: dal 60 al 75%;

Canaiolo, Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente: dal 15 al 25%;

Merlot: dal 10 al 20%.

Possono concorrere alla produzione del « Pomino » rosso le uve delle varietà dei vitigni a frutto nero « raccomandati » o « autorizzati » per la provincia di Firenze, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini « Pomino » comprende in provincia di Firenze parte del territorio del comune di Rufina.

Tale zona è così delimitata: partendo da Rugiano (quota 472) il limite segue verso sud la strada che attraversa La Fornace e successivamente, piegando verso ovest, Castiglioni.

Prosegue poi, sempre verso sud, lungo la strada in uscita ed allorché questa piega verso est, la segue per breve tratto per discendere poi lungo l'affluente del T. Rufina fino a raggiungere questo corso d'acqua in prossimità della quota 202.

Segue quindi il T. Rufina in direzione sud-est risalendolo ed al momento che il corso d'acqua identifica il confine del comune di Rufina prosegue lungo questi nella stessa direzione fino in prossimità del km 13,400 sulla s.s. n. 70 da dove prosegue verso nord-est sempre sul confine di Rufina ed all'incrocio con quello della provincia di Firenze lo percorre verso nord fino in prossimità della quota 1012 da dove, sempre lungo il confine di Rufina, prosegue verso ovest e nord-ovest fino all'altezza di Rugiano che raggiunge seguendo la strada verso ovest, chiudendo in tal modo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Pomino » devono essere quelle tradizionali della zona atte comunque a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini della iscrizione nell'albo dei vigneti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore a m 650 per il tipo rosso e a m 800 per il tipo bianco, poggiano su substrati arenacei e marnosi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uve ammessa per la produzione dei vini « Pomino » non deve superare i 105 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata; fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite, comunque la produzione massima di uva per ceppo, anche in coltura specializzata, non deve essere, in media, superiore a kg 4,5.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno 11 al tipo rosso e di 10 al tipo bianco.

Il vino « Pomino » rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve ed a seguito di un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno sei mesi in botti di rovere o di castagno.

Art. 6.

Il vino « Pomino » bianco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino ed a volte con riflessi verdolini;

odore: delicato, gradevole;

sapore: armonico, asciutto, di medio corpo e retrogusto lievemente amarognolo;

gradazione alcoolica complessiva minima: 11;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il vino « Pomino » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, vivace, con sfumature granate più o meno intense secondo l'invecchiamento;

odore: vinoso, intenso e caratteristico che si affina per effetto della esterificazione durante l'invecchiamento;

sapore: armonico, asciutto, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani e più vellutato in quelli invecchiati;

gradazione alcoolica complessiva minima: 12;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Pomino » rosso qualora provenga da uve che abbiano almeno una gradazione alcoolica minima naturale di 11,5 e venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, di cui almeno diciotto mesi in botti di rovere o di castagno, potrà portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva « riserva » Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Ferme restando le proporzioni delle uve dei tipi bianco o rosso secondo i vitigni di cui all'art. 2 una parte delle uve di cui sopra può essere destinata alla produzione del « Pomino » Vin Santo bianco o del « Pomino » Vin Santo rosso.

Le uve di cui al precedente comma, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte a graduale appassimento sulla pianta stessa od in locali idonei; la fermentazione e l'invecchiamento obbligatorio del vino debbono avvenire nell'ambito della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, in appositi locali ed in recipienti di legno e opportunamente scelti di capacità non superiore ad hl 4; l'immissione al consumo del « Pomino » Vin Santo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 30%; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcoolica minima complessiva di 15,50.

Il « Pomino » Vin Santo deve essere immesso al consumo con le seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso per il tipo bianco. Granato più o meno intenso per il tipo rosso;

odore: etereo intenso;

sapore: armonico, vellutato;

gradazione alcoolica minima complessiva: 15,50 di cui almeno 14 svolta e con i seguenti residui zuccherini: tipo « secco » massimo 4 gr/l, tipo « amabile » tra 4 gr/l e 40 gr/l, tipo « dolce » oltre i 40 gr/l;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Art. 9.

Le bottiglie eventualmente utilizzate per l'immissione al consumo dei vini « Pomino » di cui al presente disciplinare debbono essere di forma bordolese e/o borgognona o forme similari, di capacità previste dalle vigenti disposizioni e, per la chiusura deve essere esclusivamente utilizzato il tappo di sughero. Sulle bottiglie deve figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

Alla denominazione di origine controllata « Pomino » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 11.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Pomino », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(5266)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1983.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Colli Euganei ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1969, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Colli Euganei » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 19 aprile 1979 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, intesa ad ottenere la modifica di alcune norme del disciplinare di produzione dei vini di cui sopra;

Visti il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato formulati dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 agosto 1982;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche di produzione nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso, di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Colli Euganei » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, sono apportate le modificazioni di cui appresso:

Art. 2 - è sostituito per intero con il seguente testo:

Il vino « Colli Euganei » bianco deve essere ottenuto dalle uve delle varietà dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

Garganega dal 30 al 50%;

Prosecco, localmente noto come Serprina dal 10 al 30 per cento;

Tocai friulano e Sauvignon da soli o congiuntamente dal 20 al 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varietà di vitigni: Pinella, Pinot bianco, Riesling italico e Chardonnay da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20% del totale.

Il vino « Colli Euganei » rosso deve essere ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

Merlot dal 60 all'80%;

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Barbera e Raboso veronese da soli o congiuntamente dal 20 al 40%.

La denominazione di origine « Colli Euganei » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Moscato;

Pinot bianco;

Tocai italico;

Merlot;

Cabernet,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varietà di vitigni corrispondenti presenti nei vigneti per almeno il 90% per il Pinot bianco, il Tocai friulano, il Merlot, il Cabernet franc, il Cabernet sauvignon, questi ultimi due da soli o congiuntamente, e per almeno il 95% per il Moscato bianco, localmente noto come Moscato di Capelli.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altre varietà di vitigni a frutto di colore analogo « raccomandati » e « autorizzati », da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5% del totale delle viti per il vino « Colli Euganei » Moscato ed al 10% del totale delle viti per i restanti vini con indicazione di vitigno.

Art. 3 - il primo comma è sostituito come appresso e l'ultimo è integrato in successione come segue:

La zona di produzione dei vini « Colli Euganei » in provincia di Padova comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di: Arquà Petrarca, Galzignano, Torreglia ed in parte dei comuni di: Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Carrara San Giorgio, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vo, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro.

(*Omissis*).

Tale località è così delimitata: partendo da Montecchia segue la strada verso sud-ovest fino a raggiungere, dopo circa 500 metri, quella che incrocia la strada per Padova all'altezza del km 9,300, segue tale strada verso sud-est e circa 200 metri prima di giungere al detto incrocio, segue il sentiero in direzione nord-est ed all'altezza di V.la Emo prosegue per quello che in direzione nord-ovest raggiunge Montecchia da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4 - il quinto e l'ottavo comma sono sostituiti con il seguente testo:

(*Omissis*).

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Colli Euganei »: bianco, Moscato, Pinot bianco, Tocai italico e Cabernet non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e dei vini « Colli Euganei » rosso e Merlot non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

(*Omissis*).

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65% per il vino « Colli Euganei » Moscato e al 70% per i rimanenti vini.

Art. 5 - il primo comma viene integrato di seguito con il seguente testo ed il secondo comma è sostituito come appresso:

(*Omissis*) province. Tali comuni sono: Arquà Petrarca, Galzignano, Torreglia, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Carrara S. Giorgio, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vo, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, Pernumia in provincia di Padova ed Agugliaro, Albettone, in provincia di Vicenza.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10 ai vini « Colli Euganei » bianco e Moscato; di 10,5 ai vini « Colli Euganei » rosso, Pinot bianco, Tocai italico e Merlot; di 11 al vino « Colli Euganei » Cabernet.

Art. 6 - è sostituito per intero con il seguente testo:

I vini « Colli Euganei » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino

odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico;

sapore: secco o amabile, sapido, fine, vellutato;

gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Rosso:

colore: rosso rubino più o meno carico;

odore: marcatamente vinoso con profumo caratteristico;

sapore: secco o amabile, sapido, morbido, di corpo, fine, vellutato;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Moscato:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

aroma: intenso e caratteristico di moscato;

sapore: dolce, intenso e caratteristico di moscato, tranquillo oppure più o meno vivace;

gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot bianco:
colore: bianco paglierino chiaro con eventuali riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, vellutato;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Tocai italico:
colore paglierino;
odore: delicato gradevole, caratteristico;
sapore: secco o abboccato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Cabernet:
colore: rosso rubino intenso;
odore: erbaceo, con profumo caratteristico;
sapore: secco, di corpo, erbaceo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Merlot:
colore: rosso rubino più o meno carico, leggermente granato se invecchiato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco o abboccato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8 - è sostituito per intero con il seguente testo:

Per i vini « Colli Euganei » bianco, rosso, Pinot bianco, Tocai italico e Merlot che abbiano un residuo zuccherino compreso tra i 4 g/l ed i 20 g/l è obbligatorio riportare in etichetta la locuzione « amabile ». Sono permesse le locuzioni « secco » o « asciutto » soltanto se il contenuto di zuccheri riduttori non sia superiore a 4 gr per litro.

Art. 9 - è sostituito per intero con il seguente testo:

I vini « Colli Euganei »: bianco, rosso, Tocai italico, Pinot bianco e Merlot (con zuccheri riduttori inferiori a 4 g/l qualora provengano da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno 11 gradi e vengano immessi al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima non inferiore a 12 gradi potranno portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Il vino « Colli Euganei » Cabernet qualora provenga da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno 11,5 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima non inferiore a 12,5 gradi, potrà portare in etichetta la menzione « superiore ».

I vini « Colli Euganei » Cabernet e Merlot di cui al presente articolo debbono comunque essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Per i vini « Colli Euganei » designati con la menzione « superiore » deve essere indicata l'annata di produzione delle uve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1983

PERTINI

MANNINO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1983
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 262

(5268)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 settembre 1983.

Proroga dei termini per mancato funzionamento della pretura di Barletta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il telescritto del presidente della corte di appello di Bari, in data 6 settembre 1983, con il quale si comunica il mancato funzionamento della pretura di Barletta nei giorni dal 5 al 10 settembre 1983, a causa del trasferimento degli uffici in altro stabile;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Barletta nei giorni dal 5 al 10 settembre 1983, i termini di decadenza per il compimento di atti presso la pretura medesima o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante i predetti giorni o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1983

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(5317)

Avviso di rettifica al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463: « Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 250 del 12 settembre 1983).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2:

comma (5), in luogo di: « ... dei contributi afferenti *il* periodo successivo ... », leggasi: « ... dei contributi afferenti *al* periodo successivo ... »;

comma (18), in luogo di: « ... del presente *decreto-legge.* », leggasi: « ... del presente *decreto.* »;

comma (21), in luogo di: « ... di cui all'articolo 27 *del* regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, ... », leggasi: « ... di cui all'articolo 27 *dell'ordinamento delle stesse casse approvato con* regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, ... »;

all'art. 3:

comma (2), in luogo di: «I soggetti di cui al comma precedente, possono ...», leggasi: «I soggetti di cui al comma *precedente possono*...»;

comma (4), in luogo di: «...l'amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale ispettivo, è tenuta...», leggasi: «...l'amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale ispettivo è tenuta...»;

all'art. 4, comma (11), in luogo di: «...a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti autonomi,...», leggasi: «...a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti *dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori* autonomi,...»;

all'art. 5, comma (7), in luogo di: «...Le *disposizione* di cui al comma 2...», leggasi: «...Le *disposizioni* di cui al comma 2...»;

all'art. 6, comma (7), in luogo di: «...di cui al comma 5 *all'*importo...», leggasi: «...di cui al comma 5 *dell'*importo...»;

all'art. 7:

comma (5), in luogo di: «Le disposizioni di cui ai *precedenti* commi 1, 2, 3 e 4...», leggasi: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4...»;

comma (7), in luogo di: «...ai sensi del *primo comma* del presente articolo.», leggasi: «...ai sensi del *comma 1* del presente articolo.»;

all'art. 9, comma (1), in luogo di: «...prima di *provvedere* all'avviamento al lavoro...», leggasi: «...prima di *procedere* all'avviamento al lavoro...»;

all'art. 11:

comma (1), in luogo di: «...un reddito personale *imponibile* ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano in detto anno redditi *imponibili* ai fini dell'IRPEF...», leggasi: «...un reddito personale *assoggettabile* ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano in detto anno redditi *assoggettabili* ai fini dell'IRPEF...»;

comma (8), in luogo di: «...legge *23* aprile 1982, n. 181,...», leggasi: «...legge *26* aprile 1982, n. 181,...» e in luogo di: «..., che ne *terranno* conto nell'ambito della propria competenza.», leggasi: «..., che ne *tengono* conto nell'ambito della propria competenza.»;

all'art. 12:

comma (4), in luogo di: «...ovvero *l'indicazione* della esenzione dalla partecipazione stessa.», leggasi: «...ovvero della esenzione dalla partecipazione stessa.»;

comma (6), in luogo di: «...i grossisti e le farmacie, possono essere esitate...», leggasi: «...i grossisti e le farmacie possono essere esitate...»;

comma (8), in luogo di: «...adotta *disposizione* per la codifica...», leggasi: «...adotta *disposizioni* per la codifica...»;

comma (9), lettera *b*), in luogo di: «...nonché la quota a carico dell'assistito, debbono essere indicati...», leggasi: «...nonché la quota a carico dell'assistito debbono essere indicati...»;

comma (12), in luogo di: «...al 1° gennaio 1983 *dovranno* corrispondere le tasse annuali...», leggasi: «...al 1° gennaio 1983 *devono* corrispondere le tasse annuali...»;

all'art. 13:

comma (4), in luogo di: «...le aspettative per infermità, permessi per malattia...», leggasi: «...le aspettative per infermità, *i* permessi per malattia...»;

comma (5), in luogo di: «...e congedi ordinari e ferie annuali...», leggasi: «...e *i* congedi ordinari e *le* ferie annuali...»;

all'art. 15, comma (5), in luogo di: «...di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del medesimo articolo...», leggasi: «...di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) *del primo comma* del medesimo articolo...»;

all'art. 21, comma (3), in luogo di: «...casse mutue e gestioni soppressi, sono trasferiti...», leggasi: «...casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti...»;

all'art. 23, comma (3), in luogo di: «...e quale sia la loro durata,...», leggasi: «...e quale *che* sia la loro durata,...».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 settembre 1983:

Volpi Alessandro notaio residente nel comune di Martinengo, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Chiara Giovanna notaio residente nel comune di Bubbio, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di San Demetrio Corone (d.n. Cosenza), con l'anzidetta condizione;

Carresi Gabriele notaio residente nel comune di Bolzano, è trasferito nel comune di Borgo San Lorenzo (d.n. Firenze), con l'anzidetta condizione;

Lenzi Ciro notaio residente nel comune di Pescia (d.n. Firenze) è trasferito nel comune di Monsummano Terme, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Carozzi Anna Maria notaio residente nel comune di Lucca è trasferito nel comune di Arcola (d.n. La Spezia), con l'anzidetta condizione;

Tamma Francesco Paolo notaio residente nel comune di Savona è trasferito nel comune di Livorno, con l'anzidetta condizione;

Belogi Giuseppe notaio residente nel comune di Sarnano (d.n. Macerata) è trasferito nel comune di Morrovalle, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Eramo Michele notaio residente nel comune di Trivero (d.n. Biella) è trasferito nel comune di San Benedetto Po (d.n. Mantova), con l'anzidetta condizione;

Paolantonio Michele notaio residente nel comune di Samarate (d.n. Milano) e trasferito nel comune di Busto Arsizio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cortese Massimo notaio residente nel comune di Carpignano Sesia (d.n. Novara) è trasferito nel comune di Novara, con l'anzidetta condizione;

Vincenzo Franco notaio residente nel comune di Carpineto Piacentino (d.n. Piacenza) è trasferito nel comune di Bardi (d.n. Parma) con l'anzidetta condizione;

Motti Sergio notaio residente nel comune di Bobbio (d.n. Piacenza) è trasferito nel comune di Piacenza, con l'anzidetta condizione;

Manenti Santa Anna Maria notaio residente nel comune di Mazzarino (d.n. Caltanissetta) è trasferito nel comune di Scicli (d.n. Ragusa), con l'anzidetta condizione;

Traina Giuseppe Angelo notaio residente nel comune di Ispica (d.n. Ragusa) è trasferito nel comune di Vittoria stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Palmieri Vincenzo notaio residente nel comune di Lendinara (d.n. Rovigo) è trasferito nel comune di Lugo (d.n. Ravenna), con l'anzidetta condizione;

Conte Annamaria notaio residente nel comune di Alfonsine (d.n. Ravenna) è trasferito nel comune di Ravenna, con l'anzidetta condizione;

Grillo Vieri notaio residente nel comune di Verzuolo (d.n. Cuneo) è trasferito nel comune di Radda in Chianti (d.n. Siena), con l'anzidetta condizione;

De Virgiliis Ornella Maria notaio residente nel comune di Civitella del Tronto (d.n. Teramo) è trasferito nel comune di Cellino Attanasio stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Brucato Maria Maddalena Lucia notaio residente nel comune di Palazzolo Acreide (d.n. Siracusa), è trasferito nel comune di Gangi (d.n. Termini Imerese), con l'anzidetta condizione;

Quirico Mario notaio residente nel comune di Moncalieri (d.n. Torino) è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione.

(5350)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi. (Ordinanza 12 settembre 1983).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Viste le sottoriportate decisioni della Commissione economica europea relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da:

Australia: decisioni n. 80/801/CEE del 25 luglio 1980 e n. 81/662/CEE del 28 luglio 1981;

Nuova Zelanda: decisioni n. 80/805/CEE del 25 luglio 1980 e n. 81/662/CEE del 28 luglio 1981;

Finlandia: decisioni n. 80/790/CEE del 25 luglio 1980 e n. 81/662/CEE del 28 luglio 1981;

Norvegia: decisioni n. 80/800/CEE del 25 luglio 1980 e n. 81/662/CEE del 28 luglio 1981;

Svezia: decisioni n. 80/799/CEE del 25 luglio 1980 e numero 81/662/CEE del 28 luglio 1981;

Svizzera: decisione n. 81/526/CEE del 19 giugno 1981;

Cecoslovacchia: decisione n. 82/425/CEE del 10 giugno 1982;

Jugoslavia: decisione n. 81/547/CEE del 24 giugno 1981;

Polonia: decisione n. 82/9/CEE del 9 dicembre 1981;

Romania: decisione n. 82/132/CEE del 4 febbraio 1982;

Ungheria: decisione n. 82/8/CEE del 9 dicembre 1981;

U.S.A.: decisione n. 82/426/CEE del 10 giugno 1982;

Bulgaria: decisione n. 81/545/CEE del 19 giugno 1981;

Austria: decisioni n. 80/1298/CEE del 31 dicembre 1980, n. 81/315/CEE del 24 aprile 1981, n. 81/546/CEE del 24 giugno 1981;

Repubblica del Sud Africa: decisione n. 82/527/CEE del 22 luglio 1982 e rettifica pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 361, pagina 30, del 22 dicembre 1982;

Costarica: decisione n. 81/887/CEE del 19 settembre 1981;

Messico: decisione n. 83/380/CEE del 27 luglio 1983;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Ritenuto necessario e urgente adeguare la normativa nazionale in materia di condizioni zoosanitarie per le carni in importazione dai Paesi terzi sopra indicati alle disposizioni adottate in sede comunitaria con le suddette decisioni;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve tutte le altre disposizioni in materia igienico-sanitaria e di certificazione di salubrità, l'importazione di carni fresche (refrigerate o congelate) delle specie bovina, suina, ovina e caprina e di solipedi domestici dai sottoelencati Paesi terzi deve avvenire nel rispetto delle condizioni zoosanitarie indicate nei certificati di polizia sanitaria conformi ai modelli di cui agli allegati alla presente ordinanza e qui di seguito meglio specificati:

per le provenienze dall'Australia, Nuova Zelanda, Finlandia, Norvegia e Svezia: modello conforme all'allegato 1 per le carni bovine, suine, ovine e caprine e di solipedi domestici;

per le provenienze dalla Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia, Romania e Ungheria: modello conforme all'allegato 2 per le carni bovine, suine, ovine e caprine, e modello conforme all'allegato 3 per le carni di solipedi domestici;

per le provenienze dalla Svizzera: modello conforme all'allegato 4 per le carni bovine, suine, ovine e caprine, e modello conforme all'allegato 3 per le carni di solipedi domestici;

per gli U.S.A.: modello conforme all'allegato al decreto ministeriale 30 giugno 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982, relativo alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Canadà, sostituendo nel certificato i riferimenti al Canadà con quelli relativi agli Stati Uniti;

per le provenienze dalla Bulgaria: modello conforme all'allegato 5 per le carni bovine, suine, ovine e caprine, e modello conforme all'allegato 3 per le carni di solipedi domestici;

per le provenienze dall'Austria: modello conforme all'allegato 6 per le carni bovine, ovine e caprine, modello conforme all'allegato 6-*bis* per le carni suine, e modello conforme all'allegato 3 per le carni di solipedi domestici;

per le provenienze dalla Repubblica Sudafricana: modello conforme all'allegato 7 per le carni bovine disossate, modello conforme all'allegato 8 per le frattaglie bovine, e modello conforme all'allegato 3 per le carni di solipedi domestici;

per le provenienze dal Costarica e dal Messico: modello conforme all'allegato 9 per le carni bovine e di solipedi domestici.

Art. 2.

Il certificato di polizia sanitaria di cui al precedente art. 1 può essere rilasciato soltanto per le carni fresche appartenenti alle specie animali per le quali è autorizzata l'importazione in Italia da ognuno dei Paesi terzi menzionati nello stesso art. 1.

Il certificato di polizia sanitaria deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale il giorno del carico delle carni fresche spedite verso l'Italia, redatto in lingua italiana e nella lingua del Paese esportatore, costituito da un solo foglio e deve accompagnare le carni in esemplare originale.

Art. 3.

L'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali continua ad essere disciplinata dalla circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967.

Art. 4.

Per l'importazione di carni fresche bovine, suine, ovine e caprine e di solipedi domestici nonché di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali provenienti dai Paesi terzi oggetto della presente ordinanza non è previsto il rilascio della preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale di cui agli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, eccezion fatta per la Repubblica Sudafricana e il Costarica.

Art. 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 12 settembre 1983

Il Ministro: DEGAN

MODELLO

ALLEGATO 1

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *di bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: Italia.
Riferimento al certificato di sanità (2) . . . .
Paese esportatore . . . .
Ministero . . . .
Servizio . . . .
Riferimento . . . .
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni.*

Carni di . . . .
(specie animale)
Natura dei pezzi . . . .
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero dei pezzi e delle unità d'imballaggio . . . .
Peso netto . . . .

II. *Provenienza delle carni.*

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) . . . .

III. *Destinazione delle carni.*

Le carni sono spedite da:
(luogo di spedizione)

a:
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3):
Nome e indirizzo dello speditore .

Nome e indirizzo del destinatario

IV. *Attestato di sanità.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra indicate sono ottenute:

— da animali che hanno soggiornato in territorio (4) . . per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di animali d'età inferiore a tre mesi;

— nel caso dei suini, da animali appartenenti ad aziende in cui non si sono verificati casi di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

— nel caso degli ovini e caprini, da animali appartenenti ad aziende in cui non si sono verificati casi di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

Fatto a .

(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti idonee al consumo umano degli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonchè dei solipedi domestici, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; tuttavia le carni trattate con il freddo si considerano fresche.

(2) Facoltativo quando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, ai sensi dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i vagoni ferroviari e gli automezzi indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome della nave.

(4) Indicare il Paese terzo esportatore.

ALLEGATO 2

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.

Paese di destinazione: Italia.
Numero del certificato di sanità (2) .
Paese speditore
Ministero
Dipartimento .
Riferimenti
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni.*

Carni di .
(specie animale)

Natura dei pezzi .
Natura dell'imballaggio
Numero dei pezzi o degli imballaggi
Peso netto

II. *Provenienza delle carni.*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento rinonosciuto(i) (2)

III. *Destinazione delle carni.*

Le carni sono spedite da: . . . .
(luogo di spedizione)

a: . . . .
(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) . . . .
Nome e indirizzo dello speditore . . . .
. . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . .
. . . .

IV. *Attestato di polizia sanitaria.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

— da animali che hanno soggiornato in territorio (4) . . . . . per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

— da animali che sono stati trasportati al macello riconosciuto (2) in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che hanno subito la visita sanitaria *ante mortem* presso il macello eccettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato *B* della direttiva n. 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

— nel caso di carni fresche di suini, da animali provenienti da allevamenti in cui, non si sono verificati focolai di malattia vescicolare dei suini nei precedenti trenta giorni o di peste suina nei precedenti quaranta giorni in un'area con raggio di 10 km in cui queste malattie non si sono verificate negli ultimi trenta giorni;

— nel caso di carni fresche di suini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

— nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a . . . . ., il . . . . .

. . . .
(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Indicare il Paese terzo esportatore.

ALLEGATO 3

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.

Paese di destinazione: Italia.
Numero del certificato di sanità (2) . . . . . .
Paese speditore . . . .
Ministero . . . .
Dipartimento . . . .
Riferimenti . . . .
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni.*

Carni di solipedi domestici . . . .
(specie animale)

Natura dei pezzi . . . .
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero dei pezzi o degli imballaggi . . . . . .
Peso netto . . . .

II. *Provenienza delle carni.*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2) . . . .
. . . .
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) (2) . .
. . . .

III. *Destinazione delle carni.*

Le carni sono spedite da: . . . .
(luogo di spedizione)

a: . . . .
(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) . . . .
Nome e indirizzo dello speditore . . . .
. . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . .
. . . .

IV. *Attestato di polizia sanitaria.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio (4) . . . . per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a . . . . ., il . . . . . .

Bollo

. . . .
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Indicare il Paese terzo esportatore.

ALLEGATO 4

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.

Paese di destinazione: Italia.
Numero del certificato di sanità (2) . . . .
Paese speditore: Svizzera.
Ministero . . . .
Dipartimento . . . .
Riferimenti . . . .
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni.*

Carni di . . . .
(specie animale)

Natura dei pezzi . . . .
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero dei pezzi o degli imballaggi . . . . . .
Peso netto . . . .

II. *Provenienza delle carni.*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .
. . . .
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) . . .
. . . .

III. *Destinazione delle carni.*

Le carni sono spedite da: . . . .
(luogo di spedizione)

a: . . . .
(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) . . . .
Nome e indirizzo dello speditore . . . .
. . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . .
. . . .

IV. *Attestato di polizia sanitaria.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

— da animali che hanno soggiornato in territorio svizzero per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

— da animali che sono stati trasportati al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che hanno subito la visita sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato *B* della direttiva n. 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

— nel caso di carni fresche di suini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

— nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a . ., il .

Bollo

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 5

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: Italia.

Numero del certificato di sanità (2)

Paese speditore: Bulgaria (ad esclusione delle regioni di Mitchourine, Malko Tarnovo, Groudovo, Elhovo, Svilengrad).

Ministero

Dipartimento

Riferimenti

(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni.*

Carni di .

(specie animale)

Natura dei pezzi

Natura dell'imballaggio

Numero dei pezzi o degli imballaggi

Peso netto

II. *Provenienza delle carni.*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i)

III. *Destinazione delle carni.*

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(Luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) .

Nome e indirizzo dello speditore .

Nome e indirizzo del destinatario .

IV. *Attestato di polizia sanitaria.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

— da animali che non sono nati e non sono stati allevati e macellati nelle regioni di Mitchourine, Malko Tarnovo, Groudovo, Elhovo e Svilengrad;

— da animali che hanno soggiornato in territorio bulgaro (ad esclusione delle regioni di Mitchourine, Malko Tarnovo, Groudovo, Elhovo e Svilengrad) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

— nel caso di carni fresche di suini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

— nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a . ., il .

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 6

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) *di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: Italia.

Numero del certificato di sanità (2) . . . . . .

Paese speditore: Austria.

Ministero . . .

Dipartimento . . .

Riferimenti . . .

(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni.*

Carni di . . . .

(specie animale)

Natura dei pezzi

Natura dell'imballaggio

Numero dei pezzi o degli imballaggi

Peso netto

II. *Provenienza delle carni.*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .

. . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) . . .

. . . .

III. *Destinazione delle carni.*

Le carni sono spedite da: . . . .
(luogo di spedizione)

a: . . . .
(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . .

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .

. . . .

IV. *Attestato di polizia sanitaria.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

— da animali che hanno soggiornato in territorio austriaco per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

— da animali che sono stati trasportati al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che hanno subito la visita sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato *B* della direttiva n. 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

— nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a . . . . ., il . . . . .

Bollo

. . . .
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 6-*bis*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie suina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.

Paese di destinazione: Italia.

Numero del certificato di sanità (2) . . . . . .

Paese speditore: Austria (ad esclusione dei distretti di Imst, Innsbruck città, Innsbruck campagna, Kitzbuhel, Kufstein, Landeck, Reutte e Schwaz (Bundesland del Tirolo).

Ministero . . . .

Dipartimento . . . .

Riferimenti . . . .
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni.*

Carni di animali domestici della specie suina (1) . . .

. . . .
(specie animale)

Natura dei pezzi . . . .

Natura dell'imballaggio . . . .

Numero dei pezzi o degli imballaggi . . . . . .

Peso netto . . . .

II. *Provenienza delle carni.*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .

. . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) . . .

. . . .

III. *Destinazione delle carni.*

Le carni sono spedite da: . . . .
(luogo di spedizione)

a: . . . .
(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . .

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .

. . . .

IV. *Attestato di polizia sanitaria.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:

— da animali che non sono nati, allevati o macellati nei distretti di Imst, Innsbruck città, Innsbruck campagna, Kitzbuhel, Kufstein, Landeck, Reutte e Schwaz (Bundesland del Tirolo);

— da animali che hanno soggiornato in territorio austriaco, ad esclusione dei distretti di Imst, Innsbruck città, Innsbruck campagna, Kitzbuhel, Kufstein, Landeck, Reutte e Schwaz (Bundesland del Tirolo), per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica e di peste suina classica o malattia vescicolare dei suini nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di queste malattie negli ultimi trenta giorni;

— da animali che sono stati trasportati al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che hanno subito una visita *ante mortem* presso il macello effettuata nella 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato *B* della direttiva n. 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

— da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a . . . . . ., il . . . . . .

Bollo

. . . .
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie suina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 7

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche disossate (1), *escluse le frattaglie, di animali domestici della specie bovina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione: Italia.

Numero del certificato di sanità (2) . . . .

Paese speditore: Repubblica Sudafricana (ad eccezione delle zone indicate all'art. 1, lettera *a*), della decisione n. 82/527/CEE della commissione).

Ministero . . . .

Dipartimento . . . .

Riferimenti . . . .

(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni.*

Carni di animali domestici della specie bovina . . . .

. . . .

(specie animale)

Natura dei pezzi (3) . . . .

Natura dell'imballaggio . . . .

Numero dei pezzi o degli imballaggi . . . . .

Peso netto . . . .

II. *Provenienza delle carni.*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2) . . . .

. . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) (2) . .

. . . .

III. *Destinazione delle carni.*

Le carni sono spedite da: . . . .

(luogo di spedizione)

a: . . . .

(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (4) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . .

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .

. . . .

IV. *Attestato di sanità.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche disossate di animali domestici della specie bovina sopra descritte derivano:

— da animali nati e allevati nel territorio della Repubblica Sudafricana e che hanno soggiornato al di fuori delle zone di controllo per l'afta epizootica indicate all'articolo 1, lettera *a*), della decisione della commissione n. 82/527/CEE per almeno dodici mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a dodici mesi;

— da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti dodici mesi;

— da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalla decisione n. 82/527/CEE della commissione per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;

— da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità europea;

— da animali macellati il . . . . . . (data della macellazione).

Le carni fresche disossate sopra descritte:

— sono state prodotte in giorni diversi da quelli delle carni non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità;

— derivano da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a + 2°C per almeno 24 ore;

— sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili;

— sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate da quelle non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro bilite con decisione della commissione n. 82/527/CEE

Fatto a . . . . . ., il . . . . . .

Bollo

. . . .
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, escluse frattaglie, che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo se il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) E' autorizzata esclusivamente l'importazione delle carni fresche derivanti da carcasse di animali domestici della specie bovina da cui siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 8

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie (1) *di animali domestici della specie bovina, destinate alla spedizione verso la Comunità europea.*

Paese di destinazione: Italia.

Numero del certificato di sanità (2) . . . . . .

Paese speditore: Repubblica Sudafricana (ad eccezione delle zone indicate all'art. 1, lettera *a*), della decisione n. 82/527/CEE della commissione e delle regioni veterinarie Transvaal, Northern and Eastern Transvaal).

Ministero . . . .

Dipartimento . . . .

Riferimenti . . . .

(facoltativo)

Identificazione delle frattaglie.

Frattaglie di animali domestici della specie bovina .

(specie animale)

Natura delle frattaglie
Natura dell'imballaggio
Numero
Peso netto

I. *Provenienza delle frattaglie.*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) el(i) macello(i) riconosciuto(i) (2)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) el(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) (2)

II. *Destinazione delle frattaglie.*

Le frattaglie sono spedite da: .

(luogo di spedizione)

(Paese e luogo di destinazione)

ol seguente mezzo di trasporto (4)
Nome e indirizzo dello speditore .

Nome e indirizzo del destinatario .

V. *Attestato di sanità.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le frattaglie sopra descritte derivano:

— da animali nati e allevati nel territorio della Repubblica Sudafricana e che hanno soggiornato al di fuori delle zone indicate all'art. 1, lettera *a*) della decisione n. 82/527/CEE della commissione e delle regioni veterinarie del Transvaal, del Northern and Eastern Transvaal per almeno dodici mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a dodici mesi;

— da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti dodici mesi;

— da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalla decisione n. 82/527/CEE della commissione per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;

— da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità;

— da animali macellati il . . (data della macellazione).

2. Le carni fresche sopra descritte:

— sono state prodotte, in giorni diversi da quelli delle carni non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità;

— sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a + 2° C per almeno tre ore;

— sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate dalle *frattaglie non rispondenti alle condizioni richieste per la* esportazione verso uno Stato membro stabilite con decisione n. 82/527/CEE della commissione.

Fatto a . . . . ., il . . . . . .

Bollo

. . . .
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Per frattaglie si intendono carni fresche diverse da quelle delle carcasse di animali domestici della specie bovina adatte al consumo umano.

(2) Facoltativo se il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Non è autorizzata l'importazione di frattaglie di animali domestici della specie bovina provenienti dalle zone indicate all'art. 1, lettera *a*) della decisione n. 82/527/CEE della commissione e dalle regioni veterinarie denominate Transvaal, Northern e Eeastern Transvaal.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 9

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di bovini e solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.

Paese di destinazione: Italia.
Riferimento al certificato di sanità (2) . . . . .
Paese esportatore . . . .
Ministero . . . .
Servizio . . . .
Riferimento . . . .
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni.*

Carni di . . . .
(specie animale)
Natura dei pezzi . . . .
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero dei pezzi e delle unità di imballaggio . . . .
Peso netto . . . .

II. *Provenienza delle carni.*

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .
. . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) . . .
. . . .

III. *Destinazione delle carni.*

Le carni sono spedite da: . . . .
(luogo di spedizione)
a: . . . .
(Paese e luogo di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (3) . . . .
Nome e indirizzo dello speditore . . . .
. . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . .
. . . .

IV. *Attestato di sanità.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra indicate sono ottenute:

— da animali che hanno soggiornato sul territorio del (4) . . . . per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di animali d'età inferiore a tre mesi.

Fatto a . . . . ., il . . . . . .

. . . .
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti idonee al consumo umano degli animali domestici della specie bovina, nonchè dei solipedi domestici, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; tuttavia le carni trattate con il freddo si considerano fresche.

(2) Facoltativo quando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, ai sensi dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i vagoni ferroviari e gli automezzi indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome della nave.

(4) Indicare il Paese terzo esportatore.

(5352)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 23 marzo 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Campidoglio Susa S.p.a. - SGI di S. Ambrogio di Torino, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Confezioni Diemme S.r.l. di Pistoia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali operanti nel settore del legno della provincia di Salerno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali operanti nel settore del legno della provincia di Salerno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital S.r.l. di Pomezia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital S.r.l. di Pomezia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cavel di Formia (Latina), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Elgam S.a.s., sede di Recanati (Macerata) e stabilimento di Loreto (Ancona), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società S.p.a. Gewa, con sede in Verbania Fondotoce e stabilimenti in Verbania (Novara), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore meccanica navale operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore meccanica navale operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore confezioni maglieria esterna e intimo uomo-donna nel comune di Bitonto (Bari), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore confezioni e abbigliamento nel comune di Corropoli (Teramo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore confezioni e abbigliamento nel comune di Corropoli (Teramo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Grunding elettronica Binasco S.p.a., con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento in Zibido San Giacomo (Milano), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Grunding elettronica Binasco S.p.a., con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento in Zibido San Giacomo (Milano), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Grunding elettronica Binasco S.p.a., con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento in Zibido San Giacomo (Milano), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Lialf di Scafa (Pescara), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Lialf di Scafa (Pescara), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. De Concilio di Casalnuovo di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

(5321)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Automobile club d'Italia

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1983, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, è stata così determinata l'indennità di carica spettante al presidente dell'Automobile club d'Italia - ACI:

compenso annuo lordo per l'attività svolta pari al vigente trattamento economico iniziale del direttore generale dello stesso ente, maggiorato del 20 %;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, statuto o regolamento pari a lire 40 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata di seduta.

(5351)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. C.M.N. - Costruzioni meccaniche napoletane, in Napoli

Con decreto ministeriale 12 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 30.974.000, dovuto dalla C.M.N. - Costruzioni meccaniche napoletane, in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5394)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Errata-corrige al decreto ministeriale 20 maggio 1983, concernente: « Normativa concorsuale del personale non docente dell'Università in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 203 del 26 luglio 1983).

Al regolamento allegato citato in epigrafe nell'art. 28, secondo comma, dove è scritto: « concorso pubblico, *per esami,...* »; leggasi: « concorso pubblico, *per titoli ed esami,...* ».

(5377)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sospensione di taluni termini in favore delle popolazioni colpite dal bradisismo di Pozzuoli. (Ordinanza n. 8 FPC)

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Rilevato il dissesto determinatosi nella vita civile, economica e sociale delle aree colpite dal bradisismo di Pozzuoli;

Ravvisata la necessità di disporre sospensioni o differimenti di taluni termini in favore delle popolazioni colpite;

Acquisito nella seduta del 12 settembre 1983, l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto della sospensione

Sono sospesi:

1) i termini di prescrizione o che comportino decadenza da qualsiasi diritto;

2) le esecuzioni dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili;

3) i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari;

4) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale dovuti per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole e diretto-coltivatrici;

5) le chiamate alle armi dei giovani di leva.

I termini anche processuali in materia di imposte sui redditi e di tasse e imposte indirette sugli affari con scadenza nel periodo successivo al 1° settembre 1983 sono differiti al 29 febbraio 1984.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano per gli adempimenti cui sono tenuti i sostituti d'imposta, salvo quanto stabilito nel successivo sesto comma.

I contribuenti con domicilio fiscale nel comune indicato nel primo comma dell'art. 2 hanno facoltà di non eseguire i versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dell'addizionale straordinaria istituita dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 82 e confermata per l'anno 1983 dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29, e della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati di cui all'articolo 21 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 2 settembre 1983 e di provvedere al pagamento dell'intero ammontare dovuto entro il termine di presentazione delle dichiarazioni relative allo stesso periodo d'imposta.

La riscossione mediante ruoli relativamente alle rate scadenti dal 2 settembre 1983 al 29 febbraio 1984 è sospesa e sarà ripresa nel previsto numero di rate residue a partire dalla scadenza di aprile 1984.

I versamenti dovuti in base alle dichiarazioni integrative, compresi quelli cui sono tenuti gli eredi dei soggetti che hanno presentato le dichiarazioni stesse, da effettuarsi nei mesi novembre 1983 e febbraio 1984 ai sensi degli articoli 6 e 7 dei decreti ministeriali 28 settembre 1982 e 14 febbraio 1983, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 30 settembre 1982 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983, possono essere eseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e luglio 1984.

I termini per i versamenti dovuti in base alle dichiarazioni integrative dei sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1983, da effettuarsi nei mesi di settembre e novembre 1983 nonché di febbraio 1984 possono essere effettuati rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e luglio 1984. Gli eredi dei sostituti d'imposta, tenuti alla presentazione entro il 30 dicembre 1983 della dichiarazione integrativa, possono presentarla entro il 31 marzo 1984. I versamenti di cui all'art. 5 del citato decreto del 26 marzo 1983, già fissati alle date del 30 dicembre 1983 e del mese di febbraio 1984, possono essere eseguiti rispettivamente alle date del 31 marzo e 31 luglio 1984.

Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 31 dicembre 1983 dai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nel comune indicato nel primo comma dell'art. 2.

I contribuenti indicati nel comma precedente, tenuti successivamente alla data del 1° settembre 1983, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1983 anche le operazioni effettuate e registrate dal 1° settembre al 31 dicembre dello stesso anno. Il termine di scadenza per la presentazione della predetta dichiarazione è prorogato di sei mesi.

I versamenti dell'imposta sul valore aggiunto dovuti in base alle dichiarazioni integrative di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, da effettuarsi nei mesi di novembre 1983 e febbraio 1984, possono essere eseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e luglio 1984.

Restano esclusi dalla sospensione i termini relativi alle obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Art. 2.

Beneficiari della sospensione

Possono beneficiare delle sospensioni di cui all'articolo che precede tutti i soggetti residenti da data anteriore al 1° agosto 1983 nel comune di Pozzuoli.

Possono altresì beneficiare delle sospensioni dei termini di cui al n. 4) dell'art. 1 i soggetti che svolgono nell'area indicata al comma che precede la loro attività industriale, commerciale, artigiana, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.

Art. 3.

Durata dei benefici

Le sospensioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza per un periodo di sei mesi salvo diverso successivo provvedimento.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza, salvo i casi di cui è già previsto il recupero stesso, avverrà — mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi od altri oneri — a decorrere dalla data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime.

Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente ordinanza.

Art. 4.

Modalità per la fruizione dei benefici

I soggetti di cui al primo comma del precedente art. 2, per fruire dei benefici di cui alla presente ordinanza, devono produrre al soggetto creditore — per ogni adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione — certificato di residenza con attestazione del comune dalla quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area di cui al medesimo primo comma, da data anteriore al 1° agosto 1983. La sospensione della chiamata di leva consegue all'inoltro, entro le quarantotto ore dal ricevimento della cartolina precetto, a cura degli interessati e per il tramite dell'Arma dei carabinieri di Pozzuoli, del medesimo certificato con l'attestazione del comune.

I soggetti di cui al secondo comma del precedente art. 2, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili, devono produrre — a ciascun ente creditore e per ciascun adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione — dichiarazione sostitu-

tiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigiana nell'area di cui al primo comma dell'art. 2 e che le obbligazioni il cui adempimento si intende differire afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

In ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(5398)

BANCA D'ITALIA

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « SS. Redentore », società cooperativa a responsabilità limitata, in Pace del Mela.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 30 agosto 1983, il dott. Salvatore Furnari, nato a Tripi (Messina) il 3 giugno 1950, è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « SS. Redentore », società cooperativa a responsabilità limitata, in Pace del Mela (Messina), in amministrazione straordinaria, in sostituzione del dimissionario dott. Carmelo Brigandì, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

(5277)

Fine della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio

Si comunica che è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio (Cosenza), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 25 gennaio 1982, a seguito della ricostituzione degli organi della amministrazione ordinaria deliberata dall'assemblea dei soci tenutasi in data 20 agosto 1983.

(5243)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 6 settembre 1983, n. 1/13/2-1465, il decreto prefettizio 3 dicembre 1936, n. 11419/6210, con il quale il cognome del sig. Mario Milič, nato a Trieste l'11 novembre 1903, venne ridotto nella forma italiana di « Emili », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Stepancic e ai figli Mario e Bruno, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 8 agosto 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, sig. Drago Emili, nato a Trieste il 3 novembre 1945, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Milič ».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(5279)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a dodici posti di coadiutore meccanografo nelle carriere esecutive dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro e degli uffici IVA, e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo dei coadiutori meccanografi, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1972, registro n. 18 Finanze, foglio n. 282, che stabilisce le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche degli impiegati delle carriere esecutive del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977 n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974 con cui, tra gli altri è stato stabilito il programma di esame di ammissione nei ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle finanze;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979 e 28 gennaio 1980, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta e la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello stesso;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nelle carriere esecutive dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni organiche, delle indisponibilità e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di coadiutore meccanografo in prova nelle carriere esecutive dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - ruolo del personale di meccanografia degli uffici del

registro e degli uffici IVA, e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo dei coadiutori meccanografi, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

otto posti nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro e degli uffici IVA;

quattro posti nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo dei coadiutori meccanografi.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione Valle d'Aosta per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Aosta devono essere direttamente presentate o fatte pervenire alla intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482). I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

I candidati devono altresì indicare, in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando in cui, se vincitori, intendono essere nominati a prestare servizio e se intendono sostenere le prove d'esame in lingua francese.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma, comportano la esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso, in bollo, o copia del diploma in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gen-

naio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato allo impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, e sarà integrata da un docente di lingua francese a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta, di un prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale.

I candidati originari della Valle d'Aosta hanno facoltà di sostenere la prova d'esame in lingua francese, ai sensi dello art. 38 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.

Prova pratica:

saggio di dattilografia e su macchina calcolatrice.

Colloquio - Il colloquio verte su nozioni di:

Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1870;

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

aritmetica secondo il programma della scuola media d'obbligo;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il colloquio è integrato da una conversazione in lingua francese, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua nonchè da una versione estemporanea in lingua italiana di un testo francese su argomenti di carattere generale. Per i candidati originari della Valle d'Aosta che abbiano svolto in lingua francese la prova scritta e che sostengano il colloquio nella stessa lingua, la conversazione avrà luogo in lingua italiana e la versione sarà effettuata da un testo italiano in lingua francese.

Art. 11.

La prova scritta si svolgerà in Aosta.

Il 14 dicembre 1983 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso* (1).

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Aosta.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica ed il colloquio.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di esse almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati d'ufficio al ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

(1) Così come modificato con decreto ministeriale n. 178412 del 21 luglio 1983.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata ed incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo e la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria e anche indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 18

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto d'impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 16 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1983
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 223

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di Aosta

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dodici posti di coadiutore meccanografo in prova nelle carriere esecutive dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - ruolo del personale di meccanografia degli uffici del registro e degli uffici I.V.A., e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo dei coadiutori meccanografi, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara, che qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

1) . . . .
2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito dei territori della regione.

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza . . . .

Indicare se s'intende sostenere le prove d'esame in lingua francese.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(5336)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a trecentotrentacinque posti nella qualifica funzionale di segretario di ragioneria del sesto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Attesa la difficoltà di reperimento di locali adeguati in relazione al numero di candidati e alla loro distribuzione territoriale, si fa presente che la data, l'ora e le sedi in cui si terrà la prova scritta del concorso pubblico a trecentotrentacinque posti di segretario di ragioneria del sesto livello retributivo della Amministrazione civile dell'interno indetto con decreto ministeriale 16 maggio 1983 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1983 verranno comunicati mediante apposito avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1983.

L'avviso medesimo avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(5280)

OSPEDALE « FATEBENEFRATELLI » E OFTALMICO DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinquanta posti di infermiere professionale;
otto posti di vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(384/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 51, IN NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina preventiva;
un posto di assistente di medicina scolastica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore dodici del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria, settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

(385/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 259 del 21 settembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Elevazione delle borse di studio e del numero dei posti del concorso a posti di vice capo ufficio e avviso di rettifica.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832620)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.